

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1637 del 09 settembre 2014**

pag. 1/6

**ART. 26, LEGGE REGIONALE N. 3/2009 - DGR N. 1675/2011 - INTERVENTI ANNO 2014
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI
LAVORATORI ISCRITTI NELLA LISTA DI MOBILITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 6, L.
N. 223/1991 E DEI LAVORATORI AMMESSI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN
DEROGA.****1. Politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità**

La presente direttiva definisce specifiche misure volte a migliorare l'efficacia delle politiche di ricollocazione dei lavoratori in mobilità, in particolare incentivando forme di collaborazione e di cooperazione tra i Centri per l'impiego (Cpi) e le Agenzie del lavoro (Apl) autorizzate ed accreditate. La direttiva si colloca nell'ambito del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che disciplina l'organizzazione del mercato del lavoro, con specifico riferimento alle politiche per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità e dei lavoratori svantaggiati.

2. Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:

- L. 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione” e segnatamente l'articolo 8;
- d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro” e segnatamente l'articolo 3 “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego”, così come modificato dalla legge n. 92/2012;
- d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e segnatamente gli articoli 20, 25, 26 e 28;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico 19 novembre 2013 “Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”;
- L. 27 dicembre 2013, n. 147, “Legge di stabilità 2014”, e segnatamente l'articolo 1, comma 215, che istituisce il Fondo per le politiche attive del lavoro, con il quale finanziare anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;
- Regolamento (CE) n. 800/2008, laddove prevede regimi particolari per le misure di incentivazione all'occupazione di lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, da individuarsi alla luce dei requisiti di cui all'articolo 2, numeri 18 e 19.

La direttiva, inoltre, si connota quale aggiornamento e sviluppo delle linee guida e degli indirizzi applicativi già definiti dalla Regione del Veneto con propri precedenti provvedimenti, in particolare:

- DGR n. 1321 del 3 agosto 2011 “Linee guida e gli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità”;
- DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità”;
- DGR n. 2022 dell'8 ottobre 2012 “Direttiva per la sperimentazione del contratto di mobilità”.

3. Obiettivi generali

Il quadro normativo vigente punta a sostenere un “modello organizzativo e funzionale” basato sulla cooperazione tra i Servizi pubblici per l'impiego (Spi) e gli operatori pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro, con l'obiettivo di migliorare complessivamente l'offerta dei servizi secondo le linee e gli

obiettivi della programmazione regionale ed in un quadro di garanzie che solo la governance pubblica può assicurare.

Sotto questo profilo la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*”, in attuazione dei principi fondamentali definiti dalla legislazione statale, sposa in pieno questo modello, sia sul piano programmatico, sia apprestando idonei strumenti operativi:

- l’ art. 20, comma 1, prevede che in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, la Regione promuova un sistema dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati;
- l’ art. 25 definisce il sistema regionale di accreditamento, la cui regolazione definitiva è stata adottata con la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3);
- l’ art. 26, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale realizzi i progetti di interesse regionale anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati, favorendo il metodo del lavoro in rete;
- l’ art. 28, comma 14, consente l’accesso al Silv agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni.

Il quadro normativo regionale, pertanto, consente di attivare forme di collaborazione tra pubblico e privato. Tuttavia, per uscire dalla logica del modello teorico, è opportuno indirizzare gli interventi verso gli ambiti in cui la collaborazione non solo risulti più utile, ma anche concretamente praticabile.

Uno di questi ambiti è sicuramente la **ricollocazione dei lavoratori in mobilità**, per la quale esiste già un “pacchetto” di incentivi (economici e normativi) previsti dalle norme nazionali, cui è possibile integrare in forma sussidiaria risorse regionali, del fondo sociale europeo e dei fondi interprofessionali.

Si rileva, infatti, come l’insieme del quadro normativo nazionale riconosca e sostenga il ruolo delle Apl nella ricollocazione dei lavoratori:

- l’art. 13 del d.lgs. n. 276/2003 consente alle agenzie di somministrazione, al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, di “determinare”, per un periodo massimo di 12 mesi e solo in caso di contratto di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria;
- l’art. 20, comma 5-ter del d.lgs. n. 276/2003 esclude il vincolo della “causalità” qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori svantaggiati;
- l’art. 1, comma 155, L. n. 311/2004 ha esteso alle agenzie di somministrazione il beneficio previsto dall’art. 8, comma 2, della L. 223/91, a favore di chi assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità;
- l’art. 2 del Decreto Ministero Sviluppo Economico 19 novembre 2013 “Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”, che rafforza il ruolo delle Apl e dei fondi paritetici interprofessionali nella soluzione delle crisi industriali complesse.

L’introduzione di ampie deroghe alla normativa in materia di somministrazione e l’estensione degli incentivi di natura contributiva ed economica dimostrano la volontà del legislatore di sostenere il coinvolgimento delle Apl nei meccanismi di ricollocazione. Sotto questo profilo si delinea una nuova forma di presa in carico dei lavoratori, decisamente orientata al collocamento, come qualcosa di diverso dalla semplice somministrazione, il cui fine esclusivo è la fornitura temporanea, in quanto in questo schema lo scopo principale dell’agenzia è il collocamento stabile dei lavoratori. Per raggiungere questo scopo il percorso di ricollocazione deve privilegiare l’inserimento lavorativo, riducendo ad una funzione meramente complementare i servizi di orientamento e di formazione finalizzati solo all’occupabilità.

Con l’obiettivo di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro, valorizzando le positive esperienze di cooperazione tra i centri per l’impiego (Cpi) e le agenzie per il lavoro (Apl) autorizzate e accreditate, si prevedono due interventi specifici:

1. Il potenziamento del servizio di collocamento dei lavoratori in mobilità, già attivato con la DGR. n. 1321 del 3 agosto 2011, mediante affidamento alle Apl inserite nell’elenco regionale degli organismi accreditati ai servizi per il lavoro.

2. La sperimentazione in tale ambito interventi per la ricollocazione attraverso il ricorso a servizi, erogati dalle Apl, il cui riconoscimento economico sia vincolato al conseguimento di specifici risultati occupazionali.

In particolare le finalità sopra indicate sono perseguite attraverso la realizzazione delle seguenti due azioni:

- Azione 1 - cooperazione tra Spi e Apl per potenziare i servizi di ricollocazione a favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex legge 223/96;
- Azione 2 – interventi di politica attiva del lavoro per ricollocare, con il supporto dei servizi forniti dalle Apl, i lavoratori che hanno fruito di un periodo di mobilità in deroga.

4. Descrizione delle azioni

4.1 Azione 1

L'azione prevede la cooperazione tra Spi e Apl finalizzata a rendere più efficiente l'utilizzo dei servizi offerti dalle Apl ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex legge 223/91, per facilitarne la ricollocazione lavorativa. In particolare l'azione comprende l'attivazione di una procedura facilitata di accesso ai nominativi dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità da parte delle Apl nonché un'attività di informazione da parte dei Spi sui servizi offerti dalle Apl. La collaborazione tra Spi e Apl prevede inoltre un monitoraggio puntuale dei servizi erogati che, insieme all'aggiornamento informativo garantito dai Spi circa la condizione occupazionale, consentirà una migliore definizione dell'offerta dei servizi per il lavoro e delle correlate misure di politica attiva, potendo disporre di informazioni aggiornate di tipo quantitativo e qualitativo sui possibili destinatari.

Nello specifico l'azione prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- a. la messa a disposizione da parte dei Spi alle Apl, utilizzando gli strumenti del Silv, dell'elenco dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, comprensivo dei riferimenti per contattarli, delle informazioni sullo stato occupazionale aggiornato e sulla figura professionale relativa all'ultima occupazione;
- b. l'informazione/promozione nell'ambito dei colloqui con i lavoratori realizzati dai Spi delle opportunità di riqualificazione e di inserimento lavorativo offerte dalle Apl, con segnalazione all'Apl interessata di coloro che manifestino interesse a fruire dei servizi;
- c. la definizione e realizzazione di percorsi di ricollocazione che prevedono l'erogazione da parte di una Apl di specifici servizi di orientamento e/o di riqualificazione e/o di accompagnamento al lavoro; l'adesione dei lavoratori ai percorsi è effettuata attraverso la sottoscrizione di un patto di servizio per la ricollocazione che individua anche il piano d'azione individuale (PAI) contenente la programmazione delle attività che l'Apl ha condiviso con il lavoratore;
- d. l'accessibilità da parte delle Apl, per i lavoratori che hanno sottoscritto un patto di servizio di ricollocazione, al fascicolo professionale del lavoratore contenente la carriera formativa e professionale del lavoratore, nonché le informazioni su competenze professionali, disponibilità al lavoro e figure professionali d'interesse rilevate nell'ambito dei colloqui svolti presso un Cpi. Ciò consentirà alle Apl di aggiornare il fascicolo sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel PAI ;
- e. la registrazione, da parte delle Apl, di tutti i dati utili al monitoraggio puntuale dei percorsi di ricollocazione realizzati a favore dei lavoratori coinvolti; in particolare i dati relativi ai patti di servizio per la ricollocazione e ai relativi piani d'azione individuali concordati con i lavoratori, le proposte effettuate e le attività di orientamento, di formazione e di ricollocazione svolte.

4.2 Azione 2

L'azione prevede la realizzazione di percorsi di ricollocazione di lavoratori che hanno in corso o concluso un periodo di mobilità in deroga e che sono ancora disoccupati. I percorsi sono realizzati attraverso l'erogazione di un pacchetto di servizi di cui il lavoratore fruisce presso una Apl che partecipa alla sperimentazione

utilizzando un voucher di servizio (voucher per la ricollocazione). L'assegnazione del voucher di ricollocazione è effettuata a fronte di uno specifico piano di azione individuale (PAI) concordato con una Apl, mediante il quale si determinano in concreto i servizi di assistenza intensiva nel mercato del lavoro che compongono il percorso di ricollocazione. La liquidazione dei voucher alle Apl che hanno erogato i servizi è effettuata sulla base degli effettivi risultati occupazionali conseguiti.

Più in dettaglio il processo di realizzazione dell'azione prevede le seguenti attività:

- a) la messa a disposizione da parte dei Spi alle Apl, utilizzando gli strumenti del Silv, dell'elenco dei lavoratori che rientrano nel target predefinito e che pertanto possono accedere ai voucher di servizio;
- b) l'informazione/promozione nell'ambito dei colloqui con i lavoratori realizzati dai Spi del voucher di servizio per la ricollocazione e, per i lavoratori che manifestano l'interesse all'intervento e scelgono una specifica Apl a cui rivolgersi, la segnalazione all'Apl interessata dei nominativi di tali lavoratori;
- c) l'assegnazione di un voucher di servizio per la ricollocazione ai lavoratori che aderiscono ad un percorso di assistenza intensiva nel mercato del lavoro attraverso la sottoscrizione di un patto di servizio con una Apl;
- d) il valore, le modalità di assegnazione e di utilizzo del voucher di servizio avverrà secondo quanto specificato al punto 7;
- e) ciascun lavoratore potrà accedere ad un solo voucher, spendibile per un unico percorso di ricollocazione; pertanto, dal momento della sottoscrizione del patto di servizio di ricollocazione il lavoratore sarà escluso dall'elenco dei potenziali assegnatari dei voucher di servizio;
- f) l'erogazione, da parte delle Apl, dei servizi previsti nel PAI e la registrazione nel Silv di tutti i dati utili al monitoraggio puntuale dei percorsi di ricollocazione realizzati;
- g) l'inserimento lavorativo sotto forma di attivazione di un contratto di lavoro dipendente come specificato al punto 7.4;
- h) la liquidazione del voucher di servizio alla Apl a fronte dell'avvenuto inserimento lavorativo.

5. Destinatari

- Azione 1: lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex legge 223/91;
- Azione 2: lavoratori disoccupati che hanno in corso o concluso un periodo di mobilità in deroga, concessa dalla Regione del Veneto.

Tramite il Silv, per ciascuna delle categorie di destinatari, l'elenco nominativo dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alle misure previste dall'azione sarà reso disponibile alle Apl che partecipano alla sperimentazione.

6. Soggetti attuatori

Veneto Lavoro:

- a) gestirà la procedura di costituzione dell'elenco delle Apl che partecipano alla sperimentazione, mediante avviso pubblico contenente criteri e requisiti per la partecipazione;
- b) renderà disponibili, nell'ambito del Silv, le funzionalità necessarie per la gestione amministrativa e il monitoraggio dell'attività nonché per la consultazione degli elenchi dei potenziali destinatari;
- c) effettuerà l'erogazione dei voucher per la ricollocazione.

La realizzazione degli interventi di ricollocazione è effettuata, ciascuno per le azioni di competenza come indicato al precedente punto 4:

- dai Spi tramite i Cpi;
- dalle Apl iscritte all'elenco degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro della Regione del Veneto e partecipano alla sperimentazione sulla base della procedura di cui al punto 8.

7. Voucher per la ricollocazione

7.1 Contenuti del voucher

Il voucher per la ricollocazione consiste in un titolo di spesa attraverso il quale un lavoratore può accedere a prestazioni di assistenza intensiva nel mercato del lavoro, erogate da una Apl a sua scelta tra quelle che partecipano alla sperimentazione.

Le prestazioni saranno specificate nel PdS sottoscritto tra lavoratore e Apl.

7.2 Valore economico del voucher

Il valore economico del voucher è fissato in euro 1.200.

7.3 Modalità di attivazione del voucher

Per poter attivare un voucher di ricollocazione, un lavoratore che rientra tra i possibili beneficiari dovrà rivolgersi ad uno sportello di una Apl che partecipa alla sperimentazione. Lo sportello fornirà al lavoratore le informazioni sulle caratteristiche del voucher e provvederà a concordare la sua composizione in termini di servizi (PAI). La sottoscrizione del PdS e dell'allegato PAI da parte del lavoratore costituirà l'atto formale per l'attivazione del voucher. Il PdS, prima di essere sottoscritto, dovrà essere registrato nel sistema informativo, e nell'ambito di tale procedura di registrazione sarà effettuato il controllo circa la effettiva disponibilità di voucher attivabili dall'Apl oppure dell'esaurimento dei voucher disponibili. Qualora la registrazione del PdS vada a buon fine, l'Apl e il lavoratore sottoscriveranno il PdS che riporterà il dettaglio del PAI concordato. Una copia del PdS dovrà essere consegnata al lavoratore.

I lavoratori potranno ricevere le informazioni sulle caratteristiche e le modalità di accesso al voucher oltre che dalle Apl che partecipano alla sperimentazione anche presso i Cpi.

7.4 Riconoscimento e liquidazione del voucher

I voucher di ricollocazione saranno liquidati alle Apl a fronte di un risultato occupazionale per il lavoratore beneficiario consistente nell'attivazione di uno o più rapporti di lavoro dipendente che complessivamente raggiungano una durata di almeno 4 mesi entro i 12 mesi successivi il completamento delle attività previste nel percorso di ricollocazione.

Per la liquidazione l'Apl dovrà documentare il risultato occupazionale conseguito secondo le modalità specificate nel manuale di gestione di cui al punto 11.

8. Procedure di attivazione

La prima operazione per l'avvio della sperimentazione riguarderà la raccolta delle candidature delle Apl interessate a parteciparvi e la definizione delle Apl autorizzate ad attivare e realizzare i patti di servizio per la ricollocazione. Ciò avverrà attraverso le seguenti procedure:

1. pubblicazione dell'avviso pubblico di apertura dei termini per la presentazione della candidatura a partecipare alla sperimentazione;
2. presentazione delle candidature a Veneto Lavoro entro il termine massimo prefissato indicato nell'avviso pubblico di cui al punto precedente. Le candidature andranno presentate utilizzando l'apposito modulistica e dovranno indicare, per quanto riguarda la linea 2 d'intervento, il numero massimo di patti di servizio per la ricollocazione che l'Apl è disponibile a realizzare;
3. costituzione e pubblicazione, sulla base delle candidature presentate e dell'esito della verifica dei requisiti necessari, dell'elenco delle Apl che parteciperanno alla sperimentazione. L'elenco conterrà anche i riferimenti delle sedi operative di ciascuna Apl. Sarà inoltre determinata per ciascuna Apl una assegnazione quantitativa iniziale di patti di servizio per la ricollocazione attivabili. Tale assegnazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a. suddivisione in misura proporzionale tra le Apl che hanno sedi operative in tutte le province della Regione di un numero di patti di servizio per la ricollocazione per un valore complessivo dei relativi voucher occupazionali pari al 70% delle risorse disponibili;
- b. suddivisione in misura proporzionale tra le Apl che non hanno sedi operative in tutte le province della Regione di un numero di patti di servizio per la ricollocazione per un valore complessivo dei relativi voucher occupazionali pari al 30% delle risorse disponibili.

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco delle Apl che parteciperanno alla sperimentazione sarà resa disponibile, attraverso gli strumenti del Silv, l'elenco dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e l'elenco dei lavoratori che hanno in corso o terminato un periodo di mobilità in deroga.

A partire dalla data di apertura dell'accesso agli elenchi dei possibili destinatari degli interventi le Apl potranno avviare l'attivazione dei singoli percorsi di ricollocazione afferenti alle due linee di attività previste dalla sperimentazione.

9. Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili per la realizzazione della sperimentazione è destinato nella misura del 100% a finanziare i voucher nella misura indicata al punto 7.2.

Saranno finanziati voucher per la ricollocazione fino alla capienza massima delle risorse disponibili.

10. Modalità e termini per la presentazione dell'adesione alla sperimentazione

Le Apl interessate potranno presentare domanda di partecipazione alla sperimentazione utilizzando l'apposito formulario sottoscritto dal legale rappresentate. Il formulario sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore di Veneto Lavoro e sarà pubblicato nel sito di Veneto Lavoro.

Le domande di partecipazione alla sperimentazione dovranno essere inviate tramite PEC.

La trasmissione della documentazione per via telematica dovrà avvenire inviando una mail dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC di Veneto Lavoro, *protocollo@pec.venetolavoro.it*, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica **“Sperimentazione ricollocazione lavoratori provenienti dalla mobilità in deroga – DGR n. del”** e, all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario **“Area politiche del lavoro”**. Saranno accettate le domande inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

A ciascuna istanza trasmessa a Veneto Lavoro, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La presentazione delle domande e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni riguardanti la materia.

Veneto Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire eventuali informazioni necessarie. Tali informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al n. 041 2919311.

11. Manuale operativo

Veneto Lavoro predisporrà un manuale operativo contenente il dettaglio delle procedure gestionali e della modulistica che dovranno essere seguite e adottate per la realizzazione delle attività e la loro rendicontazione.